



---

Corte III  
C-1679/2017

## **Sentenza del 16 settembre 2019**

---

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),  
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz,  
cancelliera Anna Borner.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
rappresentata dalla madre B. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione (CSC),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita ordinaria  
per orfani in formazione (decisione su opposizione del 10  
febbraio 2017).

**Fatti:****A.**

**A.a** B.\_\_\_\_\_ e A.\_\_\_\_\_ sono vedova, rispettivamente orfana, di C.\_\_\_\_\_ – cittadino italiano deceduto il (...) 2005 (doc. 2 pag. 2 e doc. 5 pag. 1) – il quale ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1999, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. A decorrere dal 1° ottobre 2005, le interessate percepiscono le rendite per i superstiti dell'assicurazione svizzera. In particolare, la rendita per orfani erogata in favore di A.\_\_\_\_\_, nata il (...) 1992, è stata sostituita, dal mese successivo al compimento dei 18 anni, ossia dal mese di dicembre del 2010, da una rendita per figlia in formazione (doc. 2, doc. 17 pag. 9 e doc. 20).

**A.b** Il 18 marzo 2016, A.\_\_\_\_\_ ha ottenuto, presso l'Istituto universitario per mediatori linguistici di D.\_\_\_\_\_, il diploma di laurea (triennale) in Mediazione linguistica per la traduzione (doc. 56 pag. 3 [ripetuto in doc. 58 pag. 3]).

**B.**

Il 25 novembre 2016, sulla base dell'attestato di frequenza dell'Università degli studi di D.\_\_\_\_\_ (doc. 58 pag. 1 [ripetuto in doc. 56 pag. 4]), la CSC ha deciso di sopprimere, con effetto al 31 marzo 2016, la rendita per figlia in formazione in favore dell'interessata, essendo la stessa non ancora iscritta all'anno accademico 2016/2017 (doc. 59).

**C.**

**C.a** Con opposizione del 6 dicembre 2016, A.\_\_\_\_\_ ha contestato la predetta decisione. Ha fatto valere che per potere completare l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture per l'anno accademico 2016/2017 (presso l'Università degli studi di D.\_\_\_\_\_) doveva dapprima "recuperare" 6 crediti in una materia economica che non era prevista nel precedente percorso di laurea (triennale) presso l'Istituto universitario per interpreti e traduttori. Ha altresì indicato di già seguire regolarmente le lezioni della laurea magistrale (doc. 60).

**C.b** Il 12 gennaio 2017 (cfr. doc. 61 pag. 1), l'interessata ha informato la CSC di avere superato l'esame (nella materia economica) e di avere pertanto completato e ufficializzato l'immatricolazione al corso di laurea magistrale. Al suo scritto ha allegato l'attestazione dell'Università degli studi di

D.\_\_\_\_\_ dell'11 gennaio 2017 che conferma l'iscrizione all'anno accademico 2016/2017 (doc. 61 pag. 2 e 3 [ripetuti in doc. 62 e doc. 63]).

**C.c** Con scritto del 31 gennaio 2017 (cfr. timbro postale), A.\_\_\_\_\_ ha indicato che la laurea magistrale è un normale proseguimento degli studi che le permette di approfondire le proprie competenze linguistiche nell'ambito del turismo e di acquisire competenze culturali. L'interessata ha altresì allegato il certificato dell'Università degli studi di D.\_\_\_\_\_ del 30 gennaio 2017 – il quale, da un lato, conferma l'iscrizione all'anno accademico 2016/2017 e, dall'altro lato, indica che il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato –, il manifesto ufficiale del corso di laurea magistrale, nonché il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 66).

**D.**

Il 10 febbraio 2017, la CSC ha sostituito la decisione del 25 novembre 2016 e, mediante decisione su opposizione, ha riconosciuto all'interessata una rendita ordinaria per orfana in formazione a decorrere dal 1° ottobre 2016, ossia dal mese successivo il riinizio delle lezioni dei corsi di laurea magistrale ai sensi del punto 3322 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 69 pag. da 5 a 10; cfr. anche scritto della CSC del 27 febbraio 2017 [doc. 69 pag. 3 e 4]; cfr. altresì doc. 67 [calendario accademico a.a. 2016/2017]).

**E.**

**E.a** Il 9 marzo 2017 (cfr. timbro postale), B.\_\_\_\_\_, madre e rappresentante della ricorrente, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione su opposizione, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento a favore della figlia Valentina di una rendita per orfani in formazione anche nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre del 2016. La ricorrente ha indicato di avere iniziato a seguire i corsi per la laurea magistrale nell'aprile del 2016, ma di essere stata solo immatricolata e non iscritta. L'insorgente ha spiegato che ha dapprima dovuto frequentare dei corsi necessari e dovuto sostenere due esami il 26 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 per potere iscriversi formalmente alla laurea magistrale di Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. TAF 1 e doc. TAF 7 [procura]).

**E.b** Con scritto del 14 aprile 2017, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto assicurazioni per iscritto e telefonicamente da parte della CSC

quanto al ripristino del versamento della rendita ordinaria per orfani in formazione a decorrere dal 1° aprile 2016 non appena avrebbe inviato la documentazione riguardo al proseguimento degli studi (cfr. doc. TAF 7).

#### **F.**

Nella risposta del 2 giugno 2017, la CSC – richiamati segnatamente gli art. 25 cpv. 5 LAVS e 49<sup>ter</sup> cpv. 1 e 3 OAVS, nonché i punti 3322 e 3370 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – ha rilevato che l'interessata ha terminato la prima formazione, segnatamente il corso di laurea in Mediazione linguistica per la traduzione, il 18 marzo 2016 e ha iniziato la seconda formazione, segnatamente il corso di laurea in Mediazione linguistica, turismo e culture, il 14 settembre 2016. L'autorità inferiore, conto tenuto che tra la fine della prima formazione e l'inizio della seconda formazione il lasso di tempo intercorso è superiore a quattro mesi, ha quindi sospeso il versamento della rendita ordinaria per orfani in formazione per il periodo da aprile a settembre del 2016. In conclusione, l'autorità inferiore ha chiesto di respingere il gravame, siccome manifestamente infondato, e di confermare la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 9).

#### **G.**

Con replica del 9 settembre 2017 (cfr. timbro postale), l'insorgente si è riconfermata nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. In particolare, ha indicato di essersi informata per il prosieguo degli studi già nell'aprile del 2016 e di avere dovuto sostenere due esami necessari per potersi formalmente iscrivere al corso di laurea magistrale iniziato il 14 settembre 2016. La ricorrente ha altresì fatto valere di avere avuto delle spese nel periodo in questione (aprile-settembre del 2016) relative segnatamente ai corsi e all'accesso agli esami per recuperare i crediti, nonché più generali quali ad esempio l'affitto della camera (doc. TAF 12).

#### **H.**

Nella duplice del 6 ottobre 2017, l'autorità inferiore ha ribadito che la rendita ordinaria per orfani in formazione non è dovuta nel periodo tra aprile e settembre del 2016 in quanto l'interruzione dagli studi tra la fine della prima formazione (marzo 2016) e l'inizio della seconda formazione (settembre 2016) è durata più di quattro mesi. L'autorità inferiore ha altresì osservato che il carico dei costi per le spese ordinarie della vita, segnatamente le spese di locazione, non possono giustificare le pretese della ricorrente in quanto tali costi esulano dallo scopo legislativo per quanto concerne le ren-

dite ordinarie per orfani in formazione. La CSC ha quindi ribadito la proposta di respingimento del ricorso e di conferma della decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 14).

## **I.**

Con provvedimento del 12 ottobre 2017 (doc. TAF 15, notificato alla rappresentante della ricorrente il 20 ottobre 2017 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 16}]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni alla duplica entro un termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso.

## **Diritto:**

### **1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

**1.2** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

**1.3** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

**1.4** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

### **2.**

**2.1** La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

**2.2** L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

**2.3** Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

**2.4** Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8

ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

### 3.

**3.1** Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completa per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22<sup>ter</sup> cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase).

**3.2** Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza legislativa, il Consiglio federale ha adottato gli art. 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> OAVS (entrati in vigore il 1° gennaio 2011). I menzionati articoli dell'OAVS hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vincolano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali possono tuttavia esaminare se dette norme d'ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale. Il Tribunale federale ha peraltro già più volte ritenuto che gli art. 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> OAVS rispettano la delegazione di cui all'art. 25 cpv. 5 LAVS e la Costituzione federale (cfr., fra l'altro, DTF 141 V 473 consid. 8.3 e 8.4 con rinvii nonché la sentenza del TF 8C\_745/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 4.2 e 4.3 con rinvii).

### 3.3

**3.3.1** Giusta l'art. 49<sup>bis</sup> OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue

un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3).

**3.3.2** Conformemente all'art. 49<sup>ter</sup> OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c).

**3.3.3** Il Tribunale federale ha ritenuto che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari/direttive dell'UFAS (DTF 138 V 286 consid. 4.2.2, sentenza del TF 8C\_739/2014 del'11 agosto 2015 consid. 4). Si possono altresì qualificare le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'UFAS quali ordinanza amministrativa, ossia quale atto mediante il quale l'autorità amministrativa esplicita l'interpretazione che intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento. Anche i tribunali tengono conto delle ordinanze amministrative, nella misura in cui riflettano il senso reale del testo di legge e propongano un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, e ciò sebbene esse non abbiano forza di legge e non siano vincolanti per i giudici (DTF 136 V 295 consid. 5.7).

**3.4** Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C\_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia sufficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì già indicato che è ritenuto in formazione colui che dedica la maggior parte del suo tempo all'obiettivo della formazione,

ossia colui che dedica una parte preponderante del suo tempo alla formazione. Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi e deve essere valutato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (sentenza del TF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. da 6.2.2 a 6.2.5, in particolare consid. 6.2.3 e DTF 140 V 314 consid. 4.3).

**3.5** Per quanto attiene all'interruzione della formazione, il Tribunale federale ha stabilito che la dottrina e la giurisprudenza antecedente l'entrata in vigore degli art. 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> OAVS (il 1° gennaio 2011) non sono più pertinenti nella misura in cui fanno riferimento a una situazione giuridica/legislativa anteriore al 1° gennaio 2011 e con la quale non sono più in concordanza. La situazione giuridica si è così modificata e le relative deduzioni (quali ad esempio quella relativa alla continuazione dell'erogazione della prestazione nel caso di un'interruzione della formazione fino a un anno) non sono più pertinenti (vale per tutte le specifiche prassi giurisprudenziali ora in contraddizione con il nuovo diritto in vigore, in particolare di natura temporale [DTF 141 V 473 consid. 6 e 7]). Inoltre – sempre nella DTF 141 V 473, in particolare consid. 8 – il Tribunale federale ha già concluso che un cumulo dei motivi di interruzione dell'art. 49<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS non è possibile, poiché non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale e di cui ha fatto uso negli art. 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> OAVS.

**3.6** Infine, e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita anche dopo l'entrata in vigore degli attuali art. 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> OAVS, va fatta una distinzione anche tra interruzione (ai sensi dell'art. 49<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS) e sospensione provvisoria della formazione (DTF 141 V 473 consid. 5, 138 V 286 consid. 2.2 con rinvii).

#### **4.**

Per quanto attiene al merito della causa, questo Tribunale osserva quanto segue.

**4.1** È incontestato in questa sede – né vi è motivo per questo Tribunale d'intervenire d'ufficio – che l'insorgente ha terminato il 18 marzo 2016 (doc. 58 pag. 3 [ripetuto in doc. 56 pag. 3]) una formazione (della durata di tre anni) con il diploma di laurea in Mediazione linguistica per la traduzione presso l'Istituto universitario per interpreti e traduttori di D.\_\_\_\_\_. Ha poi

deciso di continuare la sua formazione presso l'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ per ottenere la laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture. Risulta altresì da attestazioni di detto ateneo, che la ricorrente è stata iscritta ai corsi singoli per l'anno accademico 2015/2016 e che la stessa si è iscritta il 25 agosto 2016 ai corsi singoli per recuperare i debiti formativi per accedere all'anno accademico 2016/2017 per la laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 58 pag. 2 [ripetuto in doc. 56 pag. 5] e doc. 51 pag. 2). Da un ulteriore attestato dell'Università degli Studi di D. \_\_\_\_\_ dell'11 gennaio 2017 risulta che la ricorrente è iscritta al 1° anno della laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture per l'anno accademico 2016/2017 e che la durata normale del corso di studi è di due anni (doc. 63). La ricorrente – con scritto del 30 gennaio 2017 (doc. 66 pag. 1) – ha poi prodotto pure diversa documentazione inerente al ciclo di studi presso l'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ (le lezioni sarebbero cominciate il 14 settembre 2016 [doc. 60 e 67]). Ha tenuto altresì a chiarire che la laurea magistrale a cui è iscritta nell'anno accademico 2016/2017 costituisce un normale proseguimento degli studi e le consente di acquisire competenze culturali e teorico pratiche necessarie all'esercizio di funzioni manageriali, di approfondire le competenze in ambito linguistico (tedesco, inglese e russo) nonché di utilizzare l'insieme delle sue lingue in ambito turistico, ambito in cui spera di potere lavorare al termine degli studi.

**4.2** Con decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 – che ha fatto seguito ad una decisione del 25 novembre 2016 con cui era stato deciso che non era possibile ripristinare la rendita per orfani in formazione a favore della ricorrente che non era ancora iscritta all'anno accademico 2016/2017 (doc. 59) – l'autorità inferiore ha deciso di ripristinare la rendita ordinaria per orfani a favore dell'insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2016 (doc. 69 pag. 5 e segg.). Non risulta alcuna particolare motivazione al riguardo né nella decisione impugnata né nella documentazione d'accompagnamento (doc. 69 pag. da 3 a 10).

**4.3** L'oggetto del litigio è dunque costituito dalla questione di sapere se la ricorrente ha il diritto, o meno, di beneficiare della rendita ordinaria per orfani in formazione anche da aprile a settembre 2016 (o comunque già prima di ottobre 2016).

**4.3.1** Nel ricorso la ricorrente ha fatto valere di avere iniziato dei corsi di recupero per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture già in aprile 2016 (l'immatricolazione è del 25 agosto 2016), che avrebbe fatto un solo mese di vacanza in E. \_\_\_\_\_, che il

26 agosto e il 16 dicembre 2016 avrebbe dato i due esami per potersi iscrivere alla laurea magistrale in questione e che solo successivamente sarebbe stata (formalmente) iscritta all'anno accademico 2016/2017. Non sarebbe pertanto comprensibile la ragione per la quale l'autorità inferiore avrebbe deciso di ripristinare la rendita per orfani in formazione solo a partire da ottobre 2016, contrariamente peraltro alle proprie precedenti promesse (doc. TAF 1).

**4.3.2** Nella risposta al ricorso (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha indicato che avendo la ricorrente concluso la sua prima formazione con il conseguimento, il 18 marzo 2016, del diploma di laurea in "Mediazione linguistica per la traduzione" ed avendo iniziato una seconda formazione (corso di laurea in "Mediazione linguistica, turismo e culture") solo il 14 settembre 2016, il lasso di tempo intercorso tra tali due date è superiore ai 4 mesi di cui all'art. 49<sup>ter</sup> cpv. 3 lett. a OAVS, con la conseguenza che il ripristino della rendita può intervenire solo al 1° ottobre 2016.

**4.3.3** Nella replica (doc. TAF 12), l'insorgente ha fatto valere di avere dovuto, a decorrere da aprile 2016, seguire dei corsi, prepararsi a degli esami e quindi dare degli esami per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture, anche se formalmente i corsi di detta laurea sono iniziati solo il 14 settembre 2016. Non sarebbe giusto che i costi legati all'immatricolazione ai corsi di recupero, la frequentazione di detti corsi e lo studio per la preparazione agli esami necessari per potersi iscrivere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture non siano considerati (come se avesse trascorso 6 mesi di vacanze).

**4.3.4** Nella duplice (doc. TAF 14), l'autorità inferiore ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Ha considerato che tra il 18 marzo e il 14 settembre 2016 la ricorrente non poteva considerarsi in formazione.

**4.4** Questo Tribunale osserva – per quanto attiene al diritto di percepire una rendita per orfani in formazione anche per il periodo da aprile a settembre del 2016 – che né nella decisione impugnata né nella risposta al ricorso né nella duplice l'autorità inferiore ha fornito una qualsivoglia spiegazione del motivo per cui non riteneva di potere versare alla ricorrente una rendita per orfani in tale periodo nonostante che la stessa sia stata iscritta nel periodo determinante all'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ ai corsi singoli per l'anno accademico 2015/2016 e si sia iscritta il 25 agosto 2016, sempre nella medesima università, ai corsi singoli in convenzione per recuperare i debiti formativi per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture per l'anno accademico

2016/2017 (doc. 58 pag. 2 [ripetuto in doc. 56 pag. 5] e doc. 51 pag. 2). Già per questa insufficiente motivazione della decisione impugnata, appunto non sanata in sede ricorsuale, l'autorità inferiore è incorsa in una violazione grave del diritto di essere sentito della ricorrente che di per sé potrebbe giustificare l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una nuova decisione indipendentemente dalle probabilità d'esito favorevole nel merito. Tuttavia, la cassazione si giustifica anche a causa di un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un'interruzione giusta l'art. 49<sup>ter</sup> cpv. 3 lett. a OAVS implica una rottura nello svolgimento della formazione, la quale deve imperativamente riprendere immediatamente dopo usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi. Ora, nel periodo determinante tra aprile e settembre 2016 risulta che la ricorrente ha seguito dei corsi (perlomeno secondo le sue dichiarazioni già da aprile 2016) e dato almeno un esame (sempre secondo le sue dichiarazioni il 26 agosto 2016) necessario per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture. Ciò premesso, non è dato sapere come si possa giungere a considerare, come ha fatto l'autorità inferiore, che nel caso di specie vi è stata un'interruzione nel cursus formativo della ricorrente tra aprile e settembre del 2016 superiore ai 4 mesi di cui all'art. 49<sup>ter</sup> cpv. 3 lett. a OAVS (cfr., sul tema, anche la sentenza del TF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.5). Come sostenuto dalla ricorrente nello scritto del 30 gennaio 2017 (doc. 66 pag. 1), sussiste peraltro una continuità tra la formazione conclusasi con la laurea del 18 marzo 2016 e quella iniziata nel mese di settembre 2016, ossia entrambe appaiono in relazione tra loro e con l'obiettivo professionale dell'insorgente (DTF 138 V 286 consid. 4.2.3 e sentenza del TF 8C\_710/2013 del 29 luglio 2014 consid. 5.1.2) e i corsi di formazione universitari rispettivamente gli esami di recupero svolti tra aprile e settembre 2016 appaiono costituire una condizione formale d'ammissione per poter accedere alla laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture iniziata in settembre 2016 (cfr. sentenza del TF 8C\_710/2013 del 29 luglio 2014 consid. 5.2.2). L'autorità inferiore non ha altresì neppure acclarato se i corsi e la preparazione agli esami (uno del 26 agosto 2016) svolti tra aprile e settembre 2016 per poter accedere alla menzionata laurea magistrale dell'Università degli studi di D.\_\_\_\_\_ abbiano raggiunto le 20 ore settimanali richieste dalle Direttive sulle rendite (DR) dell'UFAS (punto 3359 delle Direttive) e dalla giurisprudenza (cfr., fra l'altro, la sentenza del TF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.5). In conclusione, questo Tribunale osserva che allo stato attuale degli atti di causa non è possibile determinare secondo il grado della verosimiglianza preponderante se la ricorrente nel periodo tra aprile del 2016 (ossia

dopo l'ottenimento del diploma triennale nel marzo del 2016) a settembre del 2016 (ossia fino alla ripresa dei corsi universitari il 14 settembre 2016) possa essere ritenuta in formazione o meno. In altre parole, non emergono dalla documentazione di cui all'incarto sufficienti informazioni atte a determinare se nel citato periodo determinante (aprile-settembre del 2016) la ricorrente abbia consacrato la maggior parte del suo tempo alla formazione. Conto tenuto che secondo il calendario accademico dell'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ le lezioni del secondo semestre terminano normalmente alla fine del mese di maggio (cfr. doc. 67; cfr. anche il sito internet dell'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ citato nel doc. 66 pag. 4), non è quindi noto se l'insorgente abbia seguito dei singoli corsi ("di recupero") dell'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ già a partire dal mese di aprile – come da lei affermato nel ricorso del 9 marzo 2017 – e fino a quando (i corsi dell'anno accademico 2015-2016 dell'Università degli studi di D. \_\_\_\_\_ terminando apparentemente il 31 maggio 2016). Nemmeno è stato appurato dall'autorità inferiore se l'insorgente, oltre alla frequentazione di corsi e al superamento di due esami, sia stata sottoposta a ulteriori forme di verifica in itinere, come previsto dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture (doc. 66 pag. da 5 a 12 [segnatamente art. 6 n. 11]) ciò che avrebbe comportato un accresciuto investimento in tempo formativo indispensabile per poter proseguire nella formazione intrapresa. Inoltre, nemmeno è dato di sapere con precisione quanti crediti la stessa abbia dovuto recuperare per poter accedere formalmente alla laurea magistrale. Ciò può costituire un indizio significativo al fine della determinazione dell'impegno in termini di tempo che deve essere dedicato agli studi da parte della ricorrente (secondo il testé citato regolamento didattico del corso, per ogni credito sono previste, convenzionalmente, 25 ore di impegno complessivo [da suddividersi in 5 ore in aula e 20 ore di studio personale {cfr. doc. 66 pag. 10, segnatamente art. 6 n. 14}]). Ne consegue che, per quanto riguarda la questione di sapere se nel periodo da aprile a settembre del 2016 l'insorgente possa essere ritenuta in formazione e quindi poter beneficiare della rendita per orfani agli studi, l'istruttoria dell'autorità inferiore si rileva carente.

## **5.**

Occorre ancora esaminare la questione di sapere se la ricorrente possa invocare il principio della buona fede per comunque già ottenere il versamento della rendita ordinaria per orfani in formazione anche per i mesi da aprile a settembre 2016 senza che vi sia una necessità di rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione.

**5.1** Nel caso concreto, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto dalla CSC rassicurazioni quanto al ripristino della rendita ordinaria per orfani in formazione a decorrere dal 1° aprile 2016 non appena avesse inviato la documentazione riguardo al proseguimento degli studi. La documentazione richiesta l'avrebbe prodotta, ma la CSC si rifiuterebbe comunque di versarle la rendita ordinaria per orfani in formazione.

**5.2** Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'amministrazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (sentenze del TF 9C\_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C\_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1).

**5.3** Al riguardo, questo Tribunale rileva, da un lato, che alle carte processuali non risulta alcun documento di una rassicurazione senza condizioni da parte dell'autorità inferiore circa il versamento della rendita per orfani in formazione anche per i mesi da aprile a settembre del 2016. Anzi, questo Tribunale osserva che ancora nello scritto del 27 settembre 2016, la CSC ha informato l'interessata che "i documenti in nostro possesso non ci consentono di ripristinare il pagamento (della rendita)" ed ha quindi chiesto alla medesima di trasmettere ulteriori informazioni (cfr. doc. 54). Dall'altro lato, e anche nella denegata ipotesi che vi fossero state delle rassicurazioni senza condizioni da parte della CSC, questo Tribunale rileva che sulla base di tali rassicurazioni la ricorrente non appare comunque avere preso (né ha fatto valere di avere preso) alcuna disposizione non reversibile senza pregiudizio. In altri termini, non è dato sapere (né la ricorrente le indica concretamente) quali disposizioni non reversibili senza pregiudizio avrebbe preso in relazione alla continuazione della sua formazione sulla base delle invocate rassicurazioni dell'autorità inferiore.

**5.4** Ne consegue che nell'ambito della procedura in esame non vi è stata alcuna violazione del principio buona fede da parte dell'autorità inferiore legata ad una sua pretesa rassicurazione. La censura sollevata dalla ricorrente va pertanto respinta.

**6.**

Da quanto esposto, discende che la decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 viola il diritto federale (nel caso concreto contravvenendo all'obbligo di accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e di motivazione della decisione impugnata da lei resa) ed incorre pertanto nell'annullamento.

**7.**

**7.1** Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6273/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 9.2). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF 9C\_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

**7.2** Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente quanto alla questione di sapere se nel periodo determinante da aprile a settembre del 2016 la ricorrente possa essere considerata – con il grado della verosimiglianza preponderante – in formazione (non essendo intervenuta un'interruzione della formazione superiore ai quattro mesi) e conseguentemente legittimare un diritto di percepire una rendita ordinaria per orfani in formazione anche nel periodo tra aprile e settembre del 2016.

**7.3** Peraltro, stante le premesse, nulla si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulla questione di sapere se la ricorrente fosse o meno in formazione nel periodo da aprile a settembre del 2016. In particolare, un rinvio

all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento in ambiti che non sono stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (cfr., per analogia, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr., per analogia, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C\_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-3038/2016 del 2 aprile 2019 consid. 12).

**7.4** Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione della CSC a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi alla CSC la rendita ordinaria per orfani in formazione assegnata fino al 31 marzo 2016 e ripresa a decorrere dal 1° ottobre 2016 attribuita all'insorgente con decisione su opposizione della CSC del 10 febbraio 2017, deve considerarsi già definitivamente acquisita (cfr., su questo punto fra le tante, le sentenze del TAF C-991/2017 del 26 febbraio 2019 consid. 10.6, C-6255/2016 del 4 marzo 2019 consid. 11.2 nonché C-1045/2012 del 7 luglio 2014 consid. 11.3 con rinvii). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se, mediante gli accertamenti che l'autorità inferiore è tenuta ad eseguire, la ricorrente poteva essere ritenuta in formazione nel periodo da aprile a settembre del 2016 ed avere così diritto o meno alla rendita ordinaria per orfani in formazione.

**8.**

**8.1** Non si prelevano spese processuali (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS).

**8.2** Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale (ma da sua madre) e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Non si attribuiscono spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: